

COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

30 maggio 2022	OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) Determinazione delle tariffe, modalità di riscossione e scadenze per l'anno 2022.
----------------	--

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di maggio, il revisore unico del comune di Usini esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente l'approvazione delle tariffe, modalità di riscossione e scadenze per l'anno 2022 della tassa sui rifiuti TARI - Anno 2022

Premesso:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che alla data odierna risulta validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per

ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 29/06/2021;

DATO ATTO che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale il Piano Finanziario TARI per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 04.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) relativo al periodo 2021/2023 e la relativa nota di aggiornamento;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022/2024;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di Determinazione delle tariffe, modalità di riscossione e scadenze per l'anno 2022 della tassa sui rifiuti TARI;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerate le ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente;

OSSERVATO

che le previsioni contenute sono congrue, coerenti ed attendibili:

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Gerolamo Meloni

